

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1025

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1994

Estensione della nomina a notai dei coadiutori provenienti
dagli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene presentato riguarda solo una piccolissima parte della popolazione italiana, infinitesima, se la osserviamo dal punto di vista numerico. Appena due unità sugli oltre cinquanta milioni di persone che la costituiscono, un peso nullo, infine, se lo si guarda dal punto di vista di possibili vantaggi elettorali.

Ma sono due individui verso i quali, in dispregio dei principi dell'eguaglianza della legge e della parità dei diritti, è stata commessa un'ingiustizia, assoggettandoli a una disparità di trattamento dal punto di vista etico e professionale.

Si tratta di coadiutori notarili provenienti dagli archivi notarili verso i quali non hanno potuto operare le leggi 18 maggio 1973, n. 239, e 2 maggio 1983, n. 179, che hanno abolito la figura del coadiutore che esercitava la sua attività fino al settantacinquesimo anno di età, per sostituirla con quella del coadiutore che può rogare soltanto durante un quinquennio.

Però, mentre al momento dell'approvazione della legge n. 239 del 1973 il legislatore provvide alla sistemazione dei coadiutori provenienti dai concorsi notarili, consentendo loro di divenire notai qualora ne

avessero fatto domanda, venivano dimenticati o ignorati i coadiutori nominati in base all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, in quanto idonei negli esami di concorso a conservatore superiore degli archivi notarili.

Si è così introdotto un criterio discriminante nei confronti di soggetti che svolgevano la medesima funzione e nell'ambito di una medesima categoria professionale.

La stessa legge 2 maggio 1983, n. 179, riconosce la piena identità tra i coadiutori provenienti dall'archivio notarile e quelli provenienti dai concorsi notarili.

Questa situazione che di per sé, senza lunghi e difficoltosi *excursus* nel campo legale, parla di una grave ingiustizia che tale rimane anche se il numero dei soggetti coinvolti è minimo, può essere sanata con l'approvazione del presente disegno di legge tesa ad offrire anche a questi coadiutori la possibilità della nomina a notaio.

Ai fini dell'approvazione del disegno di legge presentato, va tenuto presente, che essa non implicherebbe spese o variazioni di bilancio e che l'attuale organico notarile risulta essere notevolmente carente di fronte alle necessità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 239, sono estesi ai coadiutori notai provenienti dagli archivi notarili che abbiano conseguito l'idoneità allo svolgimento delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e che abbiano iniziato a svolgere le funzioni di notaio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 maggio 1983, n. 179, purchè non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, abbiano compiuto anche saltuariamente un effettivo esercizio complessivo delle funzioni notarili di oltre sei anni e siano in possesso degli altri requisiti previsti per la nomina a notaio.

2. I nominati saranno assegnati in soprannumero nella sede di loro residenza o nel capoluogo, se il luogo di residenza non sia previsto quale sede notarile.

